SENATO DELLA REPUBBLICA

--- IX LEGISLATURA ----

(N. 1384)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa (SPADOLINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (MARTINAZZOLI)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro (GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1152)

approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 giugno 1985

Modifiche al codice penale militare di pace

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 186 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 186. – (Insubordinazione con violenza). — Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

Art. 2.

L'articolo 187 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 187. – (Circostanze aggravanti). — Per il reato previsto dall'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto ».

Art. 3.

L'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 189. – (Insubordinazione con minaccia o ingiuria). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi pre-

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti al superiore ».

Art. 4.

L'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

- « Art. 190. (Circostanze aggravanti). Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
- 1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
- 2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
- 3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

Art. 5.

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 195. – (Violenza contro un inferiore). — Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata ».

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

L'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 196. — (Minaccia o ingiuria a un inferiore). — Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende l'onore o il decoro di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti, mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, anche se espressi in forma anonima, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

Art. 7.

Gli articoli 188, 192, 193 e 197 del codice penale militare di pace sono abrogati.

Art. 8.

L'articolo 199 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 199. – (Cause estranee al servizio o alla disciplina militare). — Le disposizioni dei capi secondo, terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari ».